

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 “*relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio*” ha dettato delle norme generali in tema di:

- abilitazione di persone fisiche ed imprese all’esercizio dell’attività di revisione;
- esercizio dell’attività di revisione;
- controllo pubblico sull’esercizio dell’attività di revisione;
- cooperazione tra stati membri dell’U.E. e con paesi terzi, in materia di esercizio dell’attività di revisione.

La delega legislativa è contenuta nell’articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008). Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 29 giugno 2008, e il Governo è stato delegato ad adottare il decreto legislativo di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, quindi entro il 29 ottobre 2009 in via preliminare ed entro il 27 gennaio 2010 per l’approvazione definitiva. Non vi sono principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega. Il decreto è stato sottoposto ai pareri delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato. Le Commissioni riunite Giustizia, Finanze e la Commissione Bilancio e Tesoro della Camera dei Deputati (Commissioni II, VI e V) hanno espresso parere favorevole. La Commissione Bilancio, nonché le commissioni riunite Giustizia e Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica (Commissioni 2°, 6° e 5°) hanno espresso parere favorevole. Il presente testo recepisce, ove possibile, le condizioni, i rilievi e le osservazioni formulate dalle Commissioni di cui sopra. I rilievi e le osservazioni recepite, nonché quelle che non è stato possibile recepire, sono riportati in un’apposita relazione allegata alla presente, nella quale sono illustrate le motivazioni e le modalità con le quali questo Ministero ha ritenuto di procedere.

Lo schema di decreto è stato elaborato sulla base di un confronto con gli uffici di Consob, Banca d’Italia e Isvap.

Art. 1

L’articolo, riproponendo lo stesso schema adottato dalla direttiva all’articolo 1, elenca e fornisce il significato, ai fini della comprensione del testo del decreto, dei termini rilevanti per la revisione legale, definisce i destinatari delle norme e i testi normativi richiamati.

Art. 2

L’articolo sancisce che l’attività di revisione legale dei conti annuali e consolidati può essere svolta solo da soggetti iscritti ad apposito Registro, in possesso di determinati requisiti e che abbiano svolto il tirocinio. Attualmente il Registro dei revisori contabili ed il Registro del tirocinio, istituiti presso il Ministero della giustizia, sono tenuti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; mentre l’Albo speciale delle società di revisione di cui all’art. 161 del TUIF è tenuto e vigilato dalla Consob. Nello schema di decreto l’autorità pubblica responsabile dell’abilitazione e dell’iscrizione nel Registro è il Ministero dell’economia e delle finanze. In

particolare l'articolo 21 del decreto disciplina competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresa la facoltà di delegare ad enti idonei, in tutto o in parte, i propri compiti (comma 2).

Artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Gli articoli disciplinano, rispettivamente, lo svolgimento del tirocinio, dell'esame di idoneità professionale elencandone le materie e prevedendo la possibilità di riconoscerne l'equipollenza con altri esami di Stato previsti per l'accesso a professioni regolamentate, l'obbligo di formazione continua per gli iscritti al Registro, l'iscrizione nel Registro, il contenuto informativo del Registro e la sezione del Registro destinata ai revisori inattivi. Con successivi regolamenti sarà data piena attuazione a quanto disposto.

L'articolo 3 disciplina lo svolgimento del tirocinio professionale, il cui compimento è richiesto ai fini del sostenimento dell'esame di abilitazione. Nell'articolo si elencano le finalità, la durata e le caratteristiche del tirocinio. Le informazioni relative al tirocinante sono, ai sensi del comma 3, conservate in un registro elettronico consultabile sul sito internet del soggetto che ne è delegato alla tenuta ai sensi dell'articolo 21. L'accesso alle informazioni è gratuito. Ai sensi del comma 8 Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione dell'articolo.

L'esame di idoneità professionale, a norma dell'articolo 4, è indetto almeno due volte all'anno dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero della Giustizia. Il comma 2 dell'articolo 4 elenca le materie la cui conoscenza deve essere accertata tramite l'esame. Il comma 4 demanda a successivo regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consob, le modalità di attuazione dell'articolo. Ai sensi del comma 5, il Ministro della giustizia può con regolamento integrare e specificare le materie di cui al comma 2 al fine di dare attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2006/43/CE.

L'articolo 5 richiede che gli iscritti al Registro prendano parte a programmi di formazione professionale. Il commi 1 e 2 demandano a successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, le modalità di attuazione dell'articolo nonché la possibilità di delegarne l'erogazione e lo svolgimento ad idonei enti o società.

L'articolo 6 attribuisce a successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, la determinazione del contenuto della domanda di iscrizione al Registro. Si trattano nei commi 1 e 2 i casi di integrazione delle comunicazioni e dei provvedimenti di cancellazione.

L'articolo 7, ai commi 1 e 2, elenca le informazioni che il registro deve riportare per ciascun revisore legale o società di revisione legale. Il comma 3 richiede che i revisori e gli enti di revisione contabile di paesi terzi siano chiaramente indicati come tali nel Registro. Ai sensi del comma 4 debbono essere riportate le informazioni, di carattere descrittivo, circa le competenze e le funzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob. Il comma 5 sancisce che l'accesso alle informazioni contenute nel Registro è gratuito. Il comma 6 richiede che gli iscritti al Registro comunichino tempestivamente, al soggetto a cui ne è demandata la tenuta, ogni modifica delle informazioni ad essi relativa. Il comma 7 demanda a successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, le modalità di attuazione dell'articolo.

L'articolo 8, al comma 1, richiede alle società di revisione legale di comunicare al soggetto che tiene il Registro gli incarichi assunti ed il nominativo del relativo responsabile. I commi 1 e 2 trattano dei revisori che non hanno assunto incarichi o collaborato ad attività di revisione legale per tre anni consecutivi. Essi sono iscritti in un'apposita sezione del registro e possono assumere nuovi incarichi solo dopo aver partecipato ad programma di aggiornamento rientrante negli obblighi di formazione continua di cui all'articolo 5, oppure ad un corso di aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con regolamento.

Artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Gli articoli disciplinano lo svolgimento dell'attività di revisione legale, fissando principi e criteri di carattere generale che saranno oggetto di attività regolamentare da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Giustizia. L'articolo 15 tratta della responsabilità civile dei revisori legali, delle società di revisione legale e dei soggetti che hanno per essa effettuato l'attività.

L'articolo 9 dispone che i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di rispettino i principi e di deontologia, riservatezza e segreto professionale elaborati da ordini professionali ed associazioni, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento. Inoltre, per l'elaborazione dei principi di deontologia professionale e indipendenza, in esecuzione di misure adottate dalla Commissione europea, il comma 3 rinvia a successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob.

L'articolo 10 elenca requisiti e condizioni di indipendenza che debbono sussistere ai fini dell'assunzione di un incarico di revisione presso una società che non rientri negli enti di interesse pubblico; per questi ultimi valgono difatti le più stringenti disposizioni previste all'articolo 17.

L'articolo 11, nel disciplinare i principi di revisione, afferma al comma 1 che la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla commissione europea ai sensi della direttiva 2006/43/EC. Il comma 2 prevede che, per la revisione dei conti di enti di interesse pubblico, possano essere introdotti obblighi superiori approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap. Fino a quando non siano emanati i principi di cui al comma 1, la revisione legale è svolta in conformità ai principi elaborati dalla Consob, dagli ordini e dalle associazioni professionali.

L'articolo 12 Prevede la stipula di una convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed ordini ed associazioni professionali al fine dell'elaborazione dei principi di cui all'articolo 11 comma 2. I principi così emanati debbono tenere conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.

L'articolo 13 disciplina le modalità di conferimento, revoca, dimissioni dall'incarico e risoluzione del contratto. L'incarico viene conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, il quale ha, pertanto, potere di iniziativa in merito alla scelta del revisore. L'incarico ha durata triennale, salvo il caso in cui la società faccia parte di un gruppo sottoposto alla disciplina di cui al Capo V. La revoca, ai sensi del comma 3, può avvenire da parte dell'assemblea qualora ricorra giusta causa. Dispone il comma 4 che le dimissioni possono avvenire secondo quanto stabilito da regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob. Il medesimo

regolamento disciplina le ipotesi di risoluzione consensuale o per giusta causa del rapporto contrattuale con il revisore. Nei casi di revoca, dimissioni, o risoluzione consensuale, il comma 5 richiede tempestiva nomina di un nuovo revisore o società di revisione. Ai sensi del comma 6, in caso di revoca, dimissioni o risoluzione del contratto del revisore legale o della società di revisione legale, la revisione continua ad essere svolta, per un periodo non superiore ai sei mesi, dal medesimo soggetto sino a quando non sia stato nominato il nuovo revisore legale o società di revisione legale. Il comma 7 dispone l'obbligo di informare, a seconda dei casi, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Consob in caso di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale del contratto.

L'articolo 14 dispone circa la relazione sul bilancio che il revisore o la società devono emettere. Il soggetto incaricato della revisione è tenuto a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale. Il comma 2 elenca il contenuto della relazione. Ai sensi del comma 6, il soggetto incaricato della revisione legale conserva per 10 anni i documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi svolti. Il comma 7 prevede che il soggetto incaricato della revisione del bilancio consolidato debba conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro relativi all'attività di revisione svolta dai revisori e dagli enti di revisione dei Paesi terzi o, in alternativa, debbano concordare con detti soggetti l'accesso a tale documentazione.

L'articolo 15 tratta della responsabilità civile dei revisori legali, delle società di revisione legale e dei soggetti che hanno per essa effettuato l'attività. La direttiva non ha dettato uno specifico regime di responsabilità civile cui assoggettare i revisori legali e le società di revisione legale.

Il comma 1 ribadisce il principio civilistico della responsabilità solidale tra revisori legali, società di revisione legale e amministratori, nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dai propri inadempimenti.

Il comma 2 estende la responsabilità di cui al comma 1 anche al responsabile della revisione ed ai dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione, prevedendo un regime di solidarietà con la società di revisione legale per la quale operano. Coloro che sono chiamati a rispondere solidalmente del danno arrecato, sono tra loro responsabili nei limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

Il comma 3 fissa in cinque anni, a partire dalla data di cessazione dell'incarico, il termine entro il quale l'azione di risarcimento nei confronti del responsabile si prescrive.

Artt. 16, 17, 18 e 19

Gli articoli contengono disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico.

L'articolo 16, comma 1, individua gli enti di interesse pubblico sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 2, n. 13 della direttiva, che definisce "*enti di interesse pubblico*":

1. gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE;

2. gli enti creditizi, quali definiti nell'articolo 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000;

3. le imprese di assicurazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE;

4. altri enti ai quali è riconosciuto il "*carattere di interesse pubblico*" dai singoli Stati membri, quali ad esempio "*gli enti che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti*".

Il comma 2 dell'articolo 16 prevede il divieto per il collegio sindacale di esercitare la revisione legali sui conti di un ente di interesse pubblico. Il comma 3 delinea le modalità con cui la facoltà prevista dall'articolo 2409- bis, secondo comma, del codice civile può essere esercitata. Il comma 4 stabilisce che la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e con l'Isvap, può individuare con regolamento le società che, data la loro rilevanza, possono essere qualificate come enti di interesse pubblico e soggiacere alla relativa disciplina. . Il comma 5 stabilisce le esenzioni che la Consob può determinare con proprio regolamento sentite Banca d'Italia ed Isvap.

L'articolo 17, al comma 1, fissa in nove anni per le società di revisione e in sette anni per i revisori legali, la durata dell'incarico di revisione negli enti di interesse pubblico. Il comma 2 attribuisce alla Consob la potestà regolamentare circa l'individuazione delle situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore. Il comma 3 elenca i servizi che i revisori possono fornire all'ente di interesse pubblico che ha conferito l'incarico. Il comma 4 fissa a sette esercizi il limite temporale massimo di durata dell'incarico di responsabile della revisione. Il comma 5 stabilisce che il responsabile della revisione, il revisore legale o chiunque abbia preso parte alla revisione legale non può assumere. Al comma 6 si stabilisce l'incompatibilità tra l'esercizio della revisione legale dei conti su di un ente di interesse pubblico per coloro i quali abbiano ricoperto in esso l'ufficio di amministratore, componente dell'organo di controllo, direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. Il comma 7 determina l'ammontare delle sanzioni pecuniarie e la procedura sanzionatoria applicabile. Il comma 8 estende al revisore legale o alla società di revisione legale il divieto di cui all'articolo 2372 del codice civile. Il comma 9 prescrive che il revisore legale o la società di revisione legale confermino annualmente la propria indipendenza all'organo di cui all'articolo 19 oltre a discuterne i rischi relativi ad essa e le misure adottate per fronteggiare tali rischi.

L'articolo 18 impone ai revisori legali ed alle società di revisione di pubblicare annualmente sul proprio sito internet una relazione di trasparenza, elencando le notizie e gli elementi che obbligatoriamente deve contenere. Sono poi disciplinati i casi di integrazione e di deroga alle disposizioni in esso contenute.

L'articolo 19 disciplina le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile previsto dalla direttiva. Nell'ordinamento nazionale tali compiti potranno essere esercitati dall'organo di controllo e in particolare:

- dal collegio sindacale;
- dal consiglio di sorveglianza, nel sistema di amministrazione e controllo dualistico, purché questi non svolga funzioni di supervisione strategica, o da un comitato costituito al suo interno. In tale caso il comitato esprime un parere in merito alla proposta di designazione del revisore o della società di revisione;
- dal comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico.

Art. 20

L'articolo 29 della direttiva richiede che revisori legali ed imprese di revisione legale siano sottoposti, almeno ogni sei anni, ad una procedura di controllo della qualità che abbia ad oggetto la verifica dei documenti di revisione, includendo: una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, delle risorse investite, dei corrispettivi introitati e del sistema di controllo interno della qualità. Si richiede inoltre che il sistema di controllo della qualità sia sottoposto al controllo pubblico, che goda di appropriate risorse finanziarie e che annualmente i risultati globali siano pubblicati. Per i revisori legali e le società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico, l'articolo 43 della direttiva prevede il controllo della qualità almeno ogni tre anni.

L'attuale normativa nazionale per quanto attiene i soggetti iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.P.R. n. 99/1998, non prevede alcun sistema di controllo esterno della qualità. Per quanto riguarda la disciplina delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale tenuto dalla Consob, la normativa italiana è in linea con la direttiva; infatti ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del TUIF, la Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività delle società iscritte nell'Albo speciale. Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, ad effettuare controlli di qualità sulle società di revisione iscritte nell'Albo speciale, procedendo annualmente alla redazione, e successiva pubblicazione, di una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla società di revisione volte ad effettuare specifici interventi entro un termine prefissato decorso il quale, in caso di inerzia del destinatario, è possibile sanzionare il soggetto con un'ammenda o con la revoca degli incarichi.

Nello schema di decreto il Ministero dell'economia e delle finanze è l'autorità pubblica responsabile del controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, mentre alla Consob rimane il controllo della qualità su revisori legali e società di revisione legale che hanno incarichi presso enti di interesse pubblico. Dette autorità possono delegare, in tutto o in parte, ad enti idonei tale compito.

Il comma 3 richiede che il personale incaricato di effettuare il controllo sia provvisto di un'adeguata formazione circa la revisione legale e le altre discipline ad essa inerenti.

Il comma 4 prevede che la selezione del personale avvenga in modo da evitare ogni possibile conflitto di interessi.

Il comma 5 recepisce quanto richiesto dalla direttiva circa il contenuto del controllo della qualità, in particolare per quanto riguarda i documenti di revisione, la valutazione dei principi e dell'indipendenza, i corrispettivi ed il sistema di controllo interno.

I commi 6 e 7 descrivono, rispettivamente, il contenuto della relazione che i soggetti incaricati di effettuare il controllo della qualità debbono redigere e gli effetti che essa produce sul revisore legale o sulla società di revisione legale. In tale relazione deve essere indicato l'esito del controllo effettuato e le eventuali raccomandazioni rivolte al soggetto sottoposto a controllo, con relativo termine entro il quale adempiere ad esse. Decorso tale termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob possono applicare, negli ambiti di rispettiva competenza, le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo.

I commi 8 e 9 attribuiscono al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Consob, la potestà di dettare le disposizioni di attuazione del presente articolo.

L'articolo 29 della direttiva, al paragrafo 2, conferisce alla Commissione europea la facoltà di emanare misure di attuazione, quali raccomandazioni e decisioni, in merito alla realizzazione di un idoneo sistema di controllo esterno della qualità negli Stati membri. Le misure di attuazione eventualmente emesse saranno attuate, ai sensi del comma 10 mediante regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob .

Art. 21

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del dettato della direttiva, è responsabile, ai sensi del comma 1, del controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, dell'abilitazione e dell'iscrizione nel Registro dei soggetti abilitati, della tenuta del Registro e del registro del tirocinio e della formazione continua.

I commi 2, 3, 4, e 5 attribuiscono al Ministero dell'economia e delle finanze il potere di avvalersi, in tutto o in parte, di enti idonei per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, mediante una convenzione, e disciplinano le modalità di svolgimento dei compiti delegati.

Il comma 6 disciplina i poteri in tema di vigilanza sui revisori legali e le società di revisione legale e sugli enti delegati al controllo della qualità.

I commi 7 e 8 indicano le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della Giustizia. Il sistema è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. L'entità di tali contributi, stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, è commisurata al mero costo del servizio reso e a totale copertura dello stesso.

Il comma 9 disciplina le forme di pubblicità della relazione sull'attività svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità.

Art. 22

Ai sensi del comma 1 La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su di essi effettua i controlli della qualità.

Il comma 2 prevede, per i soggetti che svolgono la revisione legale dei conti presso enti di interesse pubblico, sistemi di controllo interno della qualità, come consigliato dai principi internazionali di revisione.

Il comma 3 specifica i poteri che la Consob può esercitare nell'esercizio della vigilanza.

Il comma 4 prevede la possibilità di delega ad altro ente dei controlli della qualità, mantenendo talune responsabilità in capo a Consob.

I commi 5, 6, 7 e 8 disciplinano lo svolgimento dei compiti delegati e la vigilanza della Consob.

I commi 10 e 11 fissano principi di incompatibilità per i soggetti preposti al controllo della qualità al fine di evitare conflitti di interesse.

Il comma 12 disciplina le forme di pubblicità dei risultati complessivi dei controlli della qualità.

Art. 23

Per un corretto svolgimento dell'attività di vigilanza, l'articolo prevede la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, Ministero dell'economia e Consob, anche mediante protocolli d'intesa e comitati di coordinamento.

Artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32

Gli articoli disciplinano le sanzioni amministrative e penali nei confronti dei revisori e le società di revisione, nonché i provvedimenti che il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono adottare quando accertano irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale.

L'articolo 24 elenca e quantifica i provvedimenti sanzionatori che il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare, tra i quali vi è la cancellazione dal Registro di un revisore legale o di una società di revisione legale. Il comma 2 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la potestà di disporre la cancellazione dei soggetti abilitati alla revisione dal Registro in caso di non ottemperanza a quanto previsto dal comma 1.

L'articolo 25 prevede una procedura sanzionatoria simile a quella prevista dall'articolo 195 del TUF.

L'articolo 26 elenca e quantifica i provvedimenti sanzionatori che la Consob può applicare. La Consob, tra l'altro, può proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la cancellazione dal Registro di un revisore legale o di una società di revisione legale.

L'articolo 27 disciplina le pene applicate ai casi di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni da parte dei soggetti responsabili della revisione legale.

L'articolo 28 disciplina la pena applicabile in caso di corruzione dei revisori.

L'articolo 29 disciplina la pena applicabile in caso di impedito controllo da parte degli amministratori.

L'articolo 30 disciplina la pena applicabile nel caso in cui il revisore o la società di revisione legale percepiscano compensi illegittimi.

L'articolo 31 disciplina la pena applicabile nel caso di illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione.

L'articolo 32 tratta delle aggravanti nel caso in cui dai fatti illeciti derivi alla società di revisione legale o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità.

Artt. 33, 34, 35 e 36

Gli articoli disciplinano la cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico a livello comunitario e con Paesi terzi. L'articolo 33 della direttiva prevede che "ciascuno Stato membro designa un ente responsabile di assicurare la cooperazione".

I commi 1 e 2 dell'articolo 33 individuano nella Consob l'autorità nazionale responsabile della cooperazione internazionale. I commi 3 e 4 dell'articolo 33 disciplinano le modalità con cui la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le misure necessarie in seguito a comunicazioni o provvedimenti da parte delle competenti autorità di altri Stati membri o Paesi terzi.

L'articolo 34 disciplina le modalità di iscrizione nel Registro di revisori ed enti di revisione contabile provenienti da paesi terzi, stabilendo in particolare i casi di equivalenza. Le modalità di attuazione sono stabilite, ai sensi del comma 7, con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob.

L'articolo 35, al comma 1 sancisce l'assoggettamento alle disposizioni del presente decreto dei revisori e degli enti di revisione iscritti al registro e provenienti da Paesi terzi. Il comma 2 prevede l'esenzione dai controlli di qualità qualora tali soggetti siano sottoposti a controlli ritenuti equivalenti ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2006/43/CE e ricorrano, contestualmente, condizioni di reciprocità. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, dà attuazione all'articolo.

L'articolo 36 stabilisce la possibilità di non applicare, in tutto od in parte, quanto disposto dagli articoli 34 e 35 nei confronti di revisori e enti di revisione di Paesi terzi qualora in tali Paesi i sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni siano tali da soddisfare requisiti equivalenti a quelli previsti e statuiti dal decreto legislativo ai capi VI, VII e VIII. Il comma 2 richiede la sussistenza di condizioni di reciprocità e la stipula di accordi di

cooperazione tra le autorità nazionali e quelle del Paese terzo. Il comma 3 rimanda all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE per quanto concerne la valutazione dell'equivalenza.

Art. 37

Modifiche al codice civile.

Il recepimento della direttiva ha comportato numerosi interventi sul codice civile, consistenti in sostituzioni, abrogazioni e modifiche, queste ultime in taluni casi di carattere sostanziale ed in altri meramente terminologiche. Le principali modifiche riguardano la sostituzione degli articoli 2409-*bis* e 2477 c.c. in tema rispettivamente di revisione legale dei conti nelle Spa e nelle Srl .

Il nuovo articolo 2409-*bis* prevede che il collegio sindacale possa svolgere attività di revisione legale dei conti, in alternativa ad un revisore legale o ad una società di revisione legale esterna. In tal caso il collegio sindacale deve essere costituito da revisori legali iscritti nel registro.

L'articolo 2477 estende l'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale ai casi in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2435-*bis*. Viene inoltre introdotto l'obbligo per il tribunale di nominare il collegio sindacale in caso di inerzia dell'assemblea.

Art. 38

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127.

Il decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, emanato in attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia di conti annuali e consolidati, è stato modificato per adeguare il contenuto di alcune sue disposizioni alla nuova disciplina scaturita dal recepimento della direttiva.

Art. 39

Modifiche al TUB.

Il TUB è stato modificato per introdurre l'obbligo di comunicazione tempestiva alla Banca d'Italia, da parte delle banche, di tutte quelle informazioni sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti necessarie all'esercizio dell'attività di vigilanza. Inoltre è stata sostituita la vecchia terminologia con le nuove nozioni previste dal presente decreto legislativo al fine di rendere omogenei i vari testi normativi.

Art. 40

Modifiche al TUIF.

Le modifiche al TUIF consistono principalmente: nella sostituzione della vecchia terminologia con le nuove nozioni previste dal presente decreto legislativo al fine di rendere omogenei i vari testi normativi; nella modifica di riferimenti interni al testo; nell'introduzione di obblighi di comunicazione alla Consob ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza.

Art. 41

Modifiche al codice delle assicurazioni private.

Le modifiche al Codice delle assicurazioni private consistono principalmente: nella sostituzione della vecchia terminologia con le nuove nozioni previste dal presente decreto legislativo al fine di rendere omogenei i vari testi normativi; nel coordinamento della nuova normativa in tema di revisione legale dei conti con le disposizioni speciali previste per le imprese di assicurazione e di riassicurazione; nell'introduzione di obblighi di comunicazione all'Isvap, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza; nel coordinamento

dell'attività di vigilanza svolta dall'Isvap con quelle svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Consob.

Art. 42

Personale ed istituzione della Commissione centrale per i revisori contabili presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo dispone in merito alla necessaria assunzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di un contingente di tre dirigenti di seconda fascia da destinare alla direzione delle nuove attività e funzioni attribuite al Ministero. Agli oneri eventuali derivanti dal conferimento degli incarichi dirigenziali in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165., si provvederà con le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Inoltre, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori contabili, che assorbirà le funzioni consultive attualmente svolte dalla Commissione operante presso il Ministero della giustizia, che è di conseguenza soppressa.

Art. 43

Abrogazioni e disposizioni transitorie.

Ai sensi del comma 1 le leggi speciali in materia di revisione contabile attualmente vigenti e oggetto di abrogazione continuano ad essere applicate fino all'emanazione dei regolamenti di attuazione del presente decreto. In forza dello stesso comma continua ad essere applicato l'articolo 2409-*quinquies* del codice civile in materia di ineleggibilità e decadenza dei soggetti preposti al controllo contabile.

I commi 2 e 3 prevedono che anche le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto, nonché i principi di revisione attualmente vigenti, continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione.

Per disciplinare l'ordinato passaggio dalla vecchia alla nuova normativa e per consentire l'esercizio della revisione legale dei conti nel periodo transitorio, i commi 4,e 5 stabiliscono l'equiparazione giuridica sostanziale tra i soggetti (persone fisiche e società) attualmente iscritti nel Registro dei revisori contabili e nell'Albo speciale e i soggetti disciplinati dal presente decreto legislativo.

Il comma 6 contiene una clausola di salvaguardia per consentire la prosecuzione degli incarichi di revisione contabile conferiti presso enti di interesse pubblico prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

I commi 7 e 9 consentono alla Consob, nel periodo transitorio, di svolgere l'attività di vigilanza prevista dal presente decreto nei confronti dei soggetti attualmente iscritti nell'Albo speciale e di iscrivere nello stesso i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi.

Il comma 8 consente l'iscrizione di diritto nel nuovo Registro, senza ulteriori prove valutative o verifiche di idoneità, dei soggetti attualmente iscritti nel Registro dei revisori contabili e nell'Albo speciale delle società di revisione.

Il comma 10 chiarisce che quanto corrisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze agli enti delegati allo svolgimento di talune funzioni, deve essere coperto integralmente dalle risorse rivenienti dai contributi degli iscritti.

Nota illustrativa delle modifiche apportate sulla base dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti al testo oggetto di preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009.

Si descrivono e si elencano di seguito:

- sub I) le modifiche apportate allo schema di articolato per effetto dei pareri sopra citati;
- sub II) i rilievi e le osservazioni delle Commissioni non recepiti nello schema e le relative motivazioni;
- sub III) le modifiche di carattere redazionale o tecnico.

Nel recepire talune delle osservazioni formulate dalle Commissioni è stato necessario introdurre nuovi articoli nello schema, pertanto risulta mutata la numerazione degli stessi rispetto a quella dell'articolato originario.

I. Modifiche apportate in conseguenza dei rilievi e delle osservazioni formulati dalle Commissioni parlamentari.

- 1) All'articolo 1, comma 1 lettera *b*), la definizione "Autorità di vigilanza" è stata eliminata; di conseguenza nel resto dell'articolato in luogo di tale definizione si è proceduto ad indicare in che modo opera e si realizza l'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della giustizia ai fini dell'attività di vigilanza regolamentare prevista dal decreto. La modifica deriva da un'osservazione in tal senso formulata dalle Commissioni II e VI della Camera dei Deputati.
- 2) L'articolo 9 è stato integrato da una nuova previsione al comma 2 in virtù della quale il soggetto precedentemente incaricato della revisione è tenuto a consentire l'accesso a tutte le informazioni rilevanti al nuovo soggetto incaricato di effettuare la revisione. La modifica deriva da un'osservazione in tal senso formulata dalle Commissioni II e VI della Camera dei Deputati.
- 3) Al comma 1 dell'articolo 13, si è modificata la procedura di conferimento dell'incarico di revisione prevedendo che una "proposta motivata" sia formulata dall'organo di controllo, modificando la versione precedente nella quale l'organo di controllo era solo sentito. La modifica deriva da un'osservazione in tal senso formulata dalle Commissioni II e IV della Camera dei Deputati, le quali hanno richiesto al Governo di apportare tale modifica al procedimento di conferimento dell'incarico negli enti di interesse pubblico e di estenderla anche alle società non rientranti in tale fattispecie.
- 4) Nell'articolo 13, al comma 4, è stato previsto che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob siano stabiliti i casi in cui possa risolversi consensualmente il contratto che conferisce l'incarico di revisione nonché le ipotesi in cui ciò possa avvenire per giusta causa. L'innovazione è conseguenza di un'osservazione delle Commissioni II e VI della Camera dei Deputati, le quali hanno suggerito di considerare l'esigenza di riallineare le durate degli incarichi all'interno di un gruppo quale causa giustificata di scioglimento anticipato del rapporto con il revisore. Si è però ritenuto di non disciplinare con normativa primaria tali fattispecie, ritenendo il regolamento più idoneo a trattare tale fattispecie che, potenzialmente, potrebbe prestarsi ad abusi. Per motivazioni analoghe a quelle esposte in precedenza il comma 2 dell'articolo 43 prevede espressamente

che, fino alla piena entrata in vigore del nuovo regime, continui ad applicarsi, tra l'altro, la normativa primaria e secondaria vigente in tema di durata degli incarichi nell'ambito dei gruppi.

- 5) All'articolo 14 si è proceduto a modificare il comma 6 e ad inserire un nuovo comma 7, in modo che i documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti siano conservati per 10 anni. Inoltre il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato devono conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro relativi al lavoro di revisione svolto dai revisori e dagli enti di revisione dei Paesi terzi o, in alternativa, devono concordare con detti soggetti l'accesso a tale documentazione. La modifica deriva da due osservazioni in tal senso formulate dalle Commissioni II e VI della Camera dei Deputati.
- 6) Come suggerito dalle Commissioni II e VI della Camera dei Deputati e non in contrasto con il dettato della normativa, si è proceduto ad ampliare il novero dei soggetti come enti di interesse pubblico, inserendo nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 1, le società italiane che hanno richiesto l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati di propri valori mobiliari, nonché agli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2007/64/CE. In conseguenza e coerentemente a quest'ultima aggiunta si è ritenuto, sempre all'articolo 16, comma 1, di aggiungere le lettere *o*) e *p*), le quali includono nel novero degli enti di interesse pubblico gli istituti di Moneta Elettronica (IMEL), la cui inclusione è richiesta dalla direttiva (art. 2, comma 13), e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB, in modo che tutti gli intermediari soggetti a vigilanza prudenziale (che applicano gli IAS/IFRS) siano soggetti ad un più stringente sistema di revisione.
- 7) Recependo un'osservazione delle Commissioni II e VI della Camera dei Deputati, l'articolo 13, al comma 1, e l'articolo 19 sono stati modificati in modo da consentire che la nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti avvenga sulla base di una proposta motivata dell'organo di controllo. L'articolo 19 ha subito ulteriori modifiche al fine di meglio chiarire quali siano gli organi che possano essere investiti della funzione di comitato per il controllo interno e la revisione contabile.
- 8) Come richiesto dalle Commissioni II e VI della Camera, le modifiche di cui all'articolo 17, comma 7, chiariscono che anche alla sanzione amministrativa lì prevista si applica lo stesso procedimento previsto per le altre sanzioni;
- 9) Recependo un'osservazione della Commissione 5° del Senato, la formulazione dell'articolo 21, al comma 8, è stata modificata prevedendo che la delega ad enti pubblici o privati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale, alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio, allo svolgimento della formazione continua e al controllo della qualità possa avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Allo stesso comma si è inoltre previsto che la quantificazione dei contributi degli iscritti al registro, la loro ripartizione tra i Ministeri dell'economia e delle finanze e quello della giustizia sia tale da garantire l'integrale copertura del costo dei servizi relativi all'attività di vigilanza, ai controlli di qualità ed alla cooperazione internazionale; quest'ultima integrazione recepisce le osservazioni al riguardo redatte da parte delle Commissioni Bilancio della Camera e del Senato.
- 10) Le Commissioni II e VI della Camera dei Deputati hanno chiesto al Governo l'opportunità di valutare che alla Consob siano attribuiti poteri adeguati ai fini dell'espletamento dei

compiti ad essa attribuiti nonché ad assicurare il rispetto delle disposizioni dello schema di decreto. Da tale osservazione sono derivati i seguenti interventi nel testo riguardanti:

- a) all'articolo 22, comma 2, l'obbligo per i soggetti che effettuano la revisione su enti di interesse pubblico di osservare i principi relativi al sistema di controllo interno della qualità elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dalla Consob, ovvero emanati dalla Consob;
 - b) all'articolo 22, comma 3, l'ampliamento dei poteri della Consob, prevedendo che essa possa richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma e procedere ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti oggetto di indagine;
 - c) all'articolo 33 (nello schema originario indicato come articolo 30), stabilendo che sia la sola Consob l'autorità competente a prestare la cooperazione internazionale oltre che rappresentare il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazione provenienti da autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi in materia di revisione legale. Tali modifiche sono particolarmente necessarie in quanto la Commissione europea ammette una sola autorità all'interno del comitato *European Group Auditing Oversight Body* (EGAOB) e nei suoi sottogruppi; inoltre la direttiva, all'articolo 33, richiede che gli Stati membri garantiscano un'efficiente cooperazione a livello internazionale designando un ente responsabile per essa;
 - d) il regime transitorio di cui all'articolo 43 (nello schema originario indicato come articolo 40), il quale è stato integrato dai nuovi commi e da modifiche a quelli esistenti in modo da garantire che fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo stesso possa continuare ad esistere l'attuale sistema, oltre che una graduale transizione a quello disegnato dallo schema di decreto in esame. Le nuove disposizioni consentiranno la sopravvivenza temporanea del Registro istituito presso il ministero della giustizia, dell'albo speciale tenuto da Consob, della Commissione centrale per i revisori contabili e di tutta quelle serie di controlli e procedure attraverso cui si realizzano gli attuali sistemi di vigilanza e sanzionatori.
- 9) Nell'articolo 22 sono stati creati i nuovi commi 5, 6 e 7, i quali precisano i criteri secondo i quali Consob può delegare ad altri enti i controlli della qualità. I criteri di delega sono analoghi a quelli previsti per il Ministro dell'economia e delle finanze, così come opportunamente suggerito da parte delle Commissioni II e VI della Camera dei Deputati.
- 10) Il nuovo articolo 23, rubricato "*Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio*", deriva dall'osservazione delle Commissioni II e VI della Camera dei Deputati secondo cui sarebbe opportuno stabilire esplicitamente delle forme di cooperazione tra i Ministeri coinvolti e la Consob.
- 11) L'inserimento del nuovo articolo 25, rubricato "*Procedura sanzionatoria*", deriva da un'osservazione delle Commissioni II e VI della Camera dei Deputati, le quali hanno rilevato all'interno del testo l'assenza di una disposizione che disciplinasse l'impugnativa dei provvedimenti emanati nell'ambito dell'attività di vigilanza.
- 12) All'articolo 23 comma 1, come richiesto dalle Commissioni II e VI della Camera dei Deputati, si è previsto che anche i revisori legali, così come le società di revisione, possano essere destinatari della sanzione consistente nella cancellazione dal Registro.

- 13) Come segnalato dalle Commissioni 2° e 6° del Senato, si è proceduto ad una migliore formulazione dell'articolo 30 (nello schema originario indicato come articolo 28) il quale, al primo comma, identifica la fattispecie come un delitto e non come una contravvenzione.
- 14) L'inserimento del nuovo articolo 31, rubricato "*Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione*", deriva da un'osservazione delle Commissioni II e VI della Camera dei Deputati. Il nuovo articolo ripropone il contenuto dell'abrogato articolo 177 del TUIF, limitandone la portata ai soli casi in cui la revisione legale è effettuata presso enti di interesse pubblico. La norma è di conseguenza richiamata nell'articolo successivo, *disposizioni comuni*, per effetto della quale la pena è aumentata fino alla metà ove ricorra la fattispecie indicata.
- 15) Le modifiche di cui all'articolo 37, comma 15 lettera *b*) (nello schema originario indicato come articolo 34, comma 15 lettera *b*)) sono meramente redazionali e derivano da un rilievo formulato dalle Commissioni II e VI della Camera;
- 16) Le modifiche di cui all'articolo 38, comma 2, (nello schema originario indicato come articolo 35, comma 2) sono meramente redazionali e finalizzate a meglio chiarire il contenuto della norma; esse derivano da un rilievo formulato dalle Commissioni II e VI della Camera;
- 17) Le modifiche di cui all'articolo 38, comma 3, (nello schema originario indicato come articolo 35, comma 3) sono meramente redazionali e finalizzate a meglio chiarire il contenuto della norma; esse derivano da un rilievo formulato dalle Commissioni II e VI della Camera;
- 18) Le Commissioni II e VI della Camera dei Deputati hanno condizionato il rilascio di un parere favorevole alla circostanza che l'esperto tenuto a redigere la relazione di cui all'articolo 2501 *sexies* del codice civile continui ad essere scelto tra i soggetti iscritti presso l'albo speciale di cui all'articolo 161 del TUIF. Poiché tale albo speciale sarà necessariamente abrogato una volta implementato il nuovo registro, si è ritenuto di poter soddisfare la richiesta delle Commissioni prevedendo che il soggetto sia scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Consob.
- 19) Si è mantenuto immutato l'articolo 2503 del codice civile in quanto le Commissioni II e VI della Camera dei Deputati hanno subordinato a tale intervento il rilascio di un parere favorevole; continua di conseguenza a sussistere la previsione secondo cui la fusione tra le società può avvenire più celermente se la relazione di cui all'articolo 2501-*sexies* è redatta da un unico soggetto il quale asseveri, sotto la propria responsabilità, l'esistenza di un'adeguata situazione patrimoniale e finanziaria delle società coinvolte nelle fusioni.
- 20) L'immutata formulazione dell'articolo 2543 del codice civile è stata indicata come altra condizione cui le Commissioni della Camera hanno subordinato il rilascio di un parere favorevole; nel soddisfarla viene quindi a mancare l'obbligo per le società cooperative di essere sottoposte a revisione legale dei conti. Rilievo analogo è stato formulato dalle Commissioni 2° e 6° del Senato.
- 21) Il comma 1 dell'articolo 42 (nello schema originario indicato come articolo 39) è stato modificato in modo da meglio chiarire su quali risorse e con quali limiti possano essere conferiti i tre incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo

previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La modifica accoglie un rilievo formulato dalla Commissione V della camera dei Deputati.

- 22) All'articolo 42 (nello schema originario indicato come articolo 39) è stato inserito il comma 2, in virtù del quale presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita la Commissione centrale per i revisori contabili. Ad essa, avente funzioni meramente consultive, sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99. La novella recepisce quanto suggerito dalle Commissioni II, V e VI della Camera dei Deputati, secondo le quali la Commissione fornirebbe un adeguato supporto tecnico amministrativo senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
- 23) Il comma 10 dell'articolo 43 individua nella prima assemblea di approvazione del bilancio successiva all'entrata in vigore del decreto il termine entro cui le società debbono adeguare i propri statuti coerentemente alle nuove funzioni attribuite in capo all'organo di controllo o al comitato costituito in seno al consiglio di sorveglianza per effetto di quanto disposto dall'articolo 19. La modifica deriva da una richiesta formulata dalle Commissioni II e IV della Camera dei Deputati.
- 24) Il comma 11 dell'articolo 43 sancisce che i corrispettivi delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21, comma 3, non possono eccedere l'ammontare delle risorse di cui all'articolo 21, comma 7. La precisazione deriva dall'accoglimento di un'osservazione formulata in tal senso dalla Commissione 5° del Senato.

II. Rilievi ed osservazioni delle Commissioni Parlamentari non recepiti.

- 1) Le Commissioni II e IV della Camera dei Deputati (alla lettera *b*) dell'elenco contenuto nel testo del parere) hanno chiesto al Governo l'opportunità di valutare l'opportunità di una norma che, garantendo la libertà di circolazione e stabilimento dei revisori persone fisiche, non consenta a società di revisione aventi il proprio centro decisionale e gestionale posto in altro Stato membro di operare nel territorio della Repubblica. L'osservazione non è stata accolta in quanto ritenuta contraria alla direttiva.
- 2) La proposta di mantenere l'attuale previsione in materia di accesso all'attività di revisione per coloro i quali abbiano già superato l'esame di abilitazione alla professione di commercialista non è stata accolta in quanto, per effetto del dettato della direttiva, i due esami non contemplano esattamente le stesse materie. Le Commissioni II e IV della Camera (alla lettera *c*), dell'elenco contenuto nel testo del parere) e le Commissioni 2° e 6° del Senato (alla lettera *a*), punto 2), dell'elenco contenuto nel testo del parere) chiedono inoltre di esonerare dagli obblighi di formazione continua coloro che già partecipano ad attività formative relative all'attività di revisione. Tale possibilità potrà essere prevista dal regolamento di cui all'articolo 5.
- 3) Le Commissioni 2° e 6° del Senato (alla lettera *a*) dell'elenco contenuto nel testo del parere) suggeriscono di recepire quanto previsto dall'articolo 11 della direttiva, in virtù del quale coloro che possono vantare un'esperienza di lunga durata in

determinati settori possono accedere all'esame di abilitazione. L'elevato numero di soggetti (circa 140.000) già abilitati allo svolgimento dell'attività di revisione induce a non recepire tale suggerimento.

- 4) La richiesta delle Commissioni II e IV della Camera (alla lettera *i*) dell'elenco contenuto nel testo del parere) di prevedere che le funzioni del *comitato per il controllo interno e la revisione contabile* di cui all'articolo 19 possano essere svolte da un comitato composto da membri non esecutivi del consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza sono state accolte solo per la fattispecie in cui al consiglio di sorveglianza non svolga funzioni di supervisione strategica ex articolo 2409-*terdecies*, comma 1, lettera *f) bis*. In particolare l'ipotesi del comitato interno al C.d.A. è stata scartata per la proliferazione dei soggetti preposti al controllo che ne conseguirebbe. Esigenze di separazione tra controllo e gestione hanno indotto a non accogliere l'indicazione relativa al soggetto di sorveglianza quando esso eserciti la suddetta funzione di indirizzo e supervisione strategica. Nello stesso punto, le Commissioni chiedevano di prevedere il termine entro il quale le società dovessero adeguare i propri statuti in modo da assegnare in capo al *comitato per il controllo interno e la revisione contabile* i compiti di cui all'articolo 19. L'osservazione non è stata recepita in quanto i compiti in questione vengono attribuiti *ex lege* e pertanto non necessitano interventi sullo statuto.
- 5) Le Commissioni 2° e 6° del Senato (alla lettera *d*) dell'elenco contenuto nel testo del parere) hanno espresso un rilievo circa la formulazione dell'articolo 27 (nello schema originario indicato come articolo 25), rubricato *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*, sostenendo che non appare chiara la distinzione tra le ipotesi contravvenzionali e quelle delittuose, riferendosi in particolare alla circostanza che il reato sembra essere configurato come una contravvenzione nella sua forma semplice, e come delitto nella sua forma aggravata. Non sono state apportate modifiche, in quanto la norma presenta identica formulazione dell'abrogato articolo 2624 del codice civile, riproponendone immutato il testo.
- 6) L'immutata formulazione dell'articolo 2501-*bis* del codice civile è stata indicata come condizione cui le Commissioni II e VI della Camera (al punto 1) dell'elenco delle condizioni contenute nel testo del parere) hanno subordinato il rilascio di un parere favorevole. Il rilievo non viene però accolto in quanto in tal modo risulterebbe che le sole società di revisione possono emettere la relazione di cui al comma 5; ciò è ritenuto in contrasto con la direttiva, la quale pone sullo stesso piano persone fisiche e giuridiche.
- 7) Le Commissioni 2° e 6° del Senato (alla lettera *b*), punto 2, dell'elenco contenuto nel testo del parere), nel commentare il novellato articolo 2477 del codice civile, suggeriscono di estendere l'obbligo di estendere il collegio sindacale ai casi in cui la società utilizzi contributi o finanziamenti pubblici superiori al proprio patrimonio netto oppure presenti per tre esercizi consecutivi un ammontare di passività superiore a tre volte quello del patrimonio netto. Non si è ritenuto di accogliere il suggerimento in quanto, data l'ampiezza della norma, vi ricadrebbero la gran parte delle S.r.L. Queste ultime sono caratterizzate da una ristretta base partecipativa e da un limitato volume di affari e già secondo la riforma del 2003 non necessitano in molti casi dell'organo di controllo. L'istituzione obbligatoria del collegio sindacale costituirebbe inoltre un aggravio di costo ulteriore a carico di società che già

presentano uno squilibrio patrimoniale o che solo occasionalmente ricorrono a contributi e finanziamenti pubblici. Si segnala che le ipotesi di ampliamento di cui sopra erano già presenti nello schema inviato in Consiglio dei Ministri, e che in quella sede si è provveduto ad effettuare lo stralcio.

- 8) Le Commissioni 2° e 6° del Senato (alla lettera *b*), punto 1, dell'elenco contenuto nel testo del parere), chiedevano di prevedere una sanzione amministrativa compresa tra euro 10.000 e 500.000 per le società che non provvedano alla nomina del collegio sindacale. L'osservazione non è stata recepita in quanto si ritiene che la nomina d'ufficio da parte del Tribunale costituisca comunque un deterrente idoneo; inoltre l'introduzione di una tale sanzione non trova rispondenza nella disciplina dettata dalla direttiva e dalla legge comunitaria.
- 9) Con riferimento al collegio sindacale, le Commissioni II e VI della Camera (alle lettere *i*) e *u*) dell'elenco contenuto nel testo del parere) chiedevano di valutare la possibilità di semplificarne il procedimento di nomina nonché di semplificare l'organizzazione dei controlli nelle imprese di minori dimensioni. L'osservazione non è stata recepita in quanto contraria alla scelta già effettuata di estendere il novero delle società obbligate alla nomina del collegio, e di senso del tutto opposta a quella (non recepita) della Camera di cui al punto precedente.

III. Modifiche di carattere redazionale o tecnico.

- 1) All'articolo 14 comma 5, si è specificato che i termini di deposito della relazione di revisione relativa ai conti di società aventi valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea sono diversi rispetto a quelli previsti per le altre società. Si tiene in tale modo conto delle modifiche che saranno apportate al TUIF per effetto del contestuale recepimento della direttiva 2007/36/CE (*shareholders rights*).
- 2) La formulazione dell'articolo 15 riguardante il regime di responsabilità è stata modificata senza mutare il contenuto della norma, ma chiarendo meglio quelli che sono i limiti nei rapporti interni tra debitori.
- 3) Le modifiche di cui all'articolo 16, comma 5, sono meramente redazionali e finalizzate a meglio chiarire il contenuto della norma;
- 4) Le modifiche di cui all'articolo 17, comma 1, sono meramente redazionali e finalizzate a meglio chiarire il contenuto della norma;
- 5) Le modifiche di cui all'articolo 20, comma 4, sono meramente redazionali e finalizzate a meglio chiarire il contenuto della norma;
- 6) All'articolo 21 è stata modificata la rubrica. Al comma 7 dello stesso articolo si è proceduto ad ampliare i poteri ispettivi e di indagine del Ministero dell'economia e delle finanze allineandoli a quelli previsti per la Consob.

- 7) Le modifiche di cui all'articolo 37, comma 8, (nello schema originario indicato come articolo 34, comma 8) sono meramente redazionali;
- 8) Le modifiche di cui all'articolo 37, comma 27, (nello schema originario indicato come articolo 34, comma 27) derivano dalla necessità di procedere all'abrogazione del libro della revisione anche per le S.r.L., coerentemente con quanto avvenuto per le S.p.A.;
- 9) Le modifiche di cui all'articolo 41, comma 4, (nello schema originario indicato come articolo 38, comma 4) sono meramente redazionali e finalizzate a meglio chiarire il contenuto della norma.